



**Piani  
sanitari  
2026 – 27**

**Contributi su base annua dei piani sanitari  
riservati al personale in quiescenza**

 **Uni.C.A.**  
PER IL PERSONALE E LE  
AZIENDE DEL GRUPPO 

		<b>Titolare <sup>(4)</sup></b>	<b>Familiari includibili <sup>(4)</sup></b>		
<b>Copertura</b> (tipo polizza)	Fasce di età <u>( valide solo per il Titolare )</u>	Ex dipendente/superstite e nucleo familiare <u>fiscalmente a carico</u> (coniuge e figli) <sup>(1)</sup>	Coniuge, anche separato (o convivente more uxorio risultante dallo Stato di Famiglia) <u>non fiscalmente a carico</u> <sup>(2)</sup>	Figlio convivente <u>non fiscalmente a carico</u> , risultante dallo Stato di Famiglia <sup>(2)</sup>	Figlio con età fino a 35 anni, non convivente, non fiscalmente a carico e con reddito annuo/pro capite fino a € 26.000 (non coniugato o non convivente more uxorio) <sup>(3)</sup>
<b>BASE</b>	fino a 60 anni	€ 930	€ 820	€ 600	€ 980
	Da 61 a 65 anni	€ 960			
	da 66 fino a 85 anni	€ 980			
<b>BASE+</b>	fino a 60 anni	€ 1.760	€ 1.650	€ 1.320	€ 1.800
	da 61 a 65 anni	€ 1.790			
	da 66 fino a 85 anni	€ 1.820			
<b>STANDARD</b>	fino a 60 anni	€ 2.200	€ 2.050	€ 1.550	€ 2.250
	da 61 a 65 anni	€ 2.250			
	da 66 fino a 85 anni	€ 2.300			

**NOTE**

- (1) Per ciascuna annualità del piano sanitario, possono essere assicurati gratuitamente soltanto il coniuge e/o i figli che nell'anno d'imposta precedente non hanno superato la soglia di reddito complessivo previsto dalla normativa fiscale per poter essere considerato familiare fiscalmente a carico.
- (2) Il familiare deve risultare sullo Stato di Famiglia al 1° gennaio 2026 che, su richiesta, dovrà essere prodotto ai fini di eventuali verifiche. Nella categoria "Figlio convivente non fiscalmente a carico" sono ricompresi anche i figli non fiscalmente a carico risultanti sullo stato di famiglia dell'altro genitore separato o divorziato.
- (3) Che non abbiano compiuto 35 anni alla data di inserimento in copertura. Per verificare il limite di reddito occorre tener conto del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente quello di riferimento (es. per il 2026, valgono i redditi risultanti per il 2025).
- (4) In base alla vigente normativa fiscale (TUIR) cui si rinvia, i contributi versati alla Cassa sanitaria (a carico azienda e del lavoratore) sono deducibili dal reddito imponibile nel limite complessivo di 3.615,20 euro annui. Si evidenzia che per effetto dell'ultima modifica normativa, la deducibilità del contributo non è prevista per i familiari non ascendenti (es. sorelle/fratelli, generi/nuore, suoceri), il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori non conviventi.

**Non sono assicurabili coloro che al 31/12/2025 abbiano già compiuto 85 anni di età.**